COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XII.

SEDUTA DI MARTEDÌ 29 MARZO 1949

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **STORCHI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 121

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento. (433) 121

PRESIDENTE 121, 127, 130, 131
SABATINI, *Relatore* 122, 123, 124, 126, 128, 131
LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 122, 123, 124, 125, 127
SACCHETTI 123, 128, 131
VENEGONI 123, 124, 129, 131
BIASUTTI 124, 130
ANGELUCCI MARIO 124, 131
FASSINA 124, 125
EMANUELLI 125
CUCCHI 125, 129
MARZAROTTO 125
FORESI 126
MASTINO DEL RIO 126
TROISI 127, 129
DE MARTINO FRANCESCO 127, 129
REPOSSI 128
MORELLI 129, 131
LIZZADRI 129

Votazione segreta:

PRESIDENTE 131

La seduta comincia alle 10,50.

Sono presenti:

Angelucci Mario, Biasutti, Burato, Capua, Caronia, Colleoni, Coppa, Cucchi, De Martino Francesco, Emanuelli, Fassina, Foresi, Latorre, Lettieri, Lizzadri, Marzarotto, Martino Del Rio, Morelli, Moro Girolamo Lino, Perrotti, Preti, Rapelli, Repossi, Roberti, Sabatini, Sacchetti, Storchi, Titomanlio Vittoria, Troisi, Valsecchi, Venegoni.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, La Pira.

STORCHI, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cappugi, Pastore e Viola.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni particolari per garantire i crediti degli impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento. (433).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni particolari per garantire i crediti degli

impiegati e degli operai dipendenti da imprese industriali per retribuzioni e indennità di licenziamento.

Per l'esame di questo disegno di legge, già approvato dal Senato, la Commissione è integrata dalla Sottocommissione finanze e tesoro.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sabatini, per svolgere la sua relazione.

SABATINI, *Relatore*. Questo disegno di legge, che ci viene trasmesso dal Senato, è reso necessario dal fatto che si sono presentate in questi ultimi tempi gravi difficoltà in diverse aziende, in ordine al pagamento delle indennità di licenziamento e delle retribuzioni non corrisposte ai prestatori di lavoro negli ultimi mesi, prima che si addivenisse al formale licenziamento.

Dal punto di vista legale, la situazione in atto potrebbe determinare notevoli responsabilità a carico dei datori di lavoro, giacchè la legge stabilisce che i lavoratori hanno diritto alla retribuzione. In realtà c'è una situazione di fatto che non può non reputarsi spiacevole, giacchè trascorrono sovente diversi mesi senza che ai lavoratori siano corrisposte le retribuzioni e nemmeno vengano formalmente operati i licenziamenti.

Dicono allora i lavoratori: che cosa succede? Non ci pagano le retribuzioni, non ci pagano le indennità di licenziamento, non possiamo avere il sussidio di disoccupazione non essendo ancora formalmente disoccupati.

Per poter superare questa situazione, il Ministero del lavoro è venuto nella determinazione di ripristinare in parte un trattamento che era stato fatto precedentemente, e che poi era scaduto, e con questo disegno di legge, si stabilisce che, per le aziende che si trovino nella condizione cui ho ora fatto cenno, cioè che per necessità di riorganizzazione o riconversione sono dichiarate fallite o sottoposte a concordati preventivi o al sistema dell'amministrazione controllata, la Cassa per l'integrazione dei guadagni può effettuare il pagamento ai lavoratori delle retribuzioni dell'ultimo mese e delle indennità di licenziamento, in sostituzione dell'imprenditore, in modo da porle in condizione di superare di fatto la loro incresciosa condizione.

Si stabilisce pertanto in questo disegno di legge che per i primi trenta giorni successivi alla data del licenziamento, venga corrisposta un'indennità pari ai due terzi della retribuzione globale, corrispondente a 40 ore settimanali per gli operai, e a due terzi della retribuzione globale mensile per gli impiegati; e, per i successivi 150 giorni, l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione.

Questo trattamento sarebbe inoltre applicato ad ogni effetto anche agli impiegati nonostante che, come voi sapete, gli impiegati non godano del beneficio delle indennità e dell'assegno integrativo di disoccupazione.

Come strumento di queste particolari provvidenze, è stata scelta la Cassa di integrazione, che era stata costituita per le riduzioni di orario e che ha funzionato in questi ultimi anni e continua tuttora a funzionare.

Avrebbero naturalmente potuto opporsi difficoltà finanziarie; per questo è stato proposto dal Ministero del lavoro, d'intesa con quello del tesoro, di integrare le disponibilità di tale Cassa con la somma di lire 300 milioni, la quale verrebbe prelevata dalle recenti variazioni di bilancio. La Cassa quindi, mentre si impegna a corrispondere questo trattamento ai lavoratori che venissero a trovarsi nelle condizioni che abbiamo detto, finirà per avere essa stessa tutti quei diritti che aveva il lavoratore di fronte alla propria azienda.

Questo è infatti un po' lo spirito che ha animato il disegno di legge ed è evidente che questo provvedimento non va considerato come permanente; è chiaro invece che esso ha una sua ragion d'essere solo in quanto ci troviamo nella particolare situazione contingente che lo ha determinato.

Detto questo, io non avrei se non da pregarvi – anche a nome del Ministro del lavoro con il quale ho avuto uno scambio di idee al riguardo – di prendere in benevola considerazione questo provvedimento che ci permetterebbe di sbloccare il massimo possibile di produttività di molte importanti aziende.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE STORCHI

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Onorevoli colleghi, poiché ho presenti alla mente tutte le obiezioni che sono state mosse a questo disegno di legge quando esso è stato portato in discussione alla Commissione del lavoro del Senato, desidererei prevenire sin da questo momento i principali appunti che potranno essere mossi anche da voi.

C'è anche qui la solita premessa di natura finanziaria, nella specie l'articolo 5, con il quale è previsto che il Ministro del tesoro possa iscrivere con proprî decreti nello stato

di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme occorrenti, utilizzando all'uopo maggiori entrate previste in una nota di variazione, sino all'importo di lire 300 milioni.

Possiamo quindi esser d'accordo su tutte le obiezioni che volete, ma qui è il fulcro di questa legge. Noi abbiamo, in altri termini, x in funzione di y, là dove y è costituito dai 300 milioni e x da questa legge. Qui si tratta quindi di approvare subito, salvo poi a fare le modifiche: le leggi sono fatte apposta, d'altronde, per essere poi rivedute, e qui è necessario tener presente in primo luogo l'urgenza di prendere questo provvedimento.

SACCHETTI. L'onorevole Sottosegretario ha evidentemente preveduto una delle più importanti obiezioni che potevano esser mosse a questo disegno di legge. Nessuna riserva da parte nostra perché esso sia approvato con sollecitudine: voglio anzi ricordare che l'urgenza è stata richiesta dalle organizzazioni sindacali.

Senonché io ed i colleghi della mia parte siamo molto perplessi proprio per l'indicazione specifica dei 300 milioni, che dovrebbero servire a coprire le esigenze eventuali a favore di questi lavoratori. L'esperienza purtroppo dimostra che tale cifra sarebbe ben lungi dal poter risultare sufficiente. È un fatto dolorosissimo, ma purtroppo sappiamo che la sola città di Milano dovrebbe assorbire una cifra molto maggiore.

Ora, noi verremo in tal modo a fare una legge parziale, perché solo i primi che si trovassero nelle condizioni contemplate verrebbero a beneficiare di tale provvidenza, gli altri no. Ciò è molto grave.

Inoltre, mentre il precedente decreto-legge prevedeva un trattamento da parte della Cassa di integrazione di 60 giorni, qui invece si prevedono soltanto 30 giorni di corresponsione da parte della Cassa di integrazione e poi 150 di sussidio straordinario.

Siamo quindi di fronte ad una impostazione decisamente restrittiva. Inoltre faccio notare che la precedente legge riguardava qualunque lavoratore venisse ad essere licenziato, indipendentemente dalle ragioni del licenziamento, mentre qui si fa, invece, il caso specifico. È evidente quindi che vi sono moltissimi lavoratori, licenziati, poniamo, per riduzione di personale, che non sono compresi in questa legge e non avrebbero il beneficio previsto.

Ora, onorevole Sottosegretario, io sono d'accordo per quanto riguarda l'urgenza e sono d'accordo conseguentemente di non fare modifiche per non ostacolare tale urgenza, ma ella deve pur rendersi conto che non possiamo fare una legge che serva soltanto ai lavoratori della «Caproni».

Per gli impiegati o per gli operai specializzati, ho fatto un conto, approssimativo che, come minimo, porterebbe a lire 100.000 per ciascuno. Ora, è dolorosissimo, ripeto, parlare di queste cose, perché la soluzione migliore sarebbe, se ne esistesse la possibilità, di prendere il denaro e mantenere al lavoro questi operai; ma poiché la realtà è più dura delle nostre speranze occorre cercare che la somma sia almeno riferita a una cifra ipotetica, e cioè che Ministero del tesoro sia tenuto comunque a mettere a disposizione le somme occorrenti.

Mi si dirà che il sussidio straordinario è assicurato perché fa parte di un'altra amministrazione...

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ma certo, è tutta un'altra cosa.

SACCHETTI. Ma è molto legata, onorevole Sottosegretario, perché la retribuzione è molto dubbia, quando ci troviamo di fronte ad un'azienda in fallimento o in situazione presso che analoga. Io sono quindi del parere che si debba sopprimere il riferimento ai 300 milioni e che tutti i provvedimenti necessari per un fondo non vengano specificati.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Debbo far notare che noi ci troviamo qui di fronte ad un caso specifico; ci si riferisce cioè a quelle aziende che debbano fallire o debbano fare un concordato preventivo, che si trovino cioè in uno stato di collasso. Ora, sono per fortuna pochissime queste aziende in Italia: tre o quattro al massimo.

Questa la prima obiezione. Per quanto riguarda poi il Tesoro, poiché c'è il famoso articolo 81 della Costituzione, non si può assolutamente prescindere dall'indicazione della cifra: bisogna cioè fare la variazione che permetta quello stanziamento, dopo il quale soltanto la legge diventa operante.

VENEGONI. Vorrei aggiungere qualche chiarimento a quanto ha detto il collega onorevole Sacchetti. Soltanto a Milano, i lavoratori che si trovano in tale situazione assommano a circa 6.000, di cui 3.000 sono della «Caproni», altri della S. A. F. A. R. e così via. Ma queste situazioni non sono soltanto milanesi; esse sono purtroppo di quasi tutte le città, ed alcune rimontano anche a parecchio tempo fa.

Dal conto fatto in precedenza dal collega onorevole Sacchetti circa quelle 100.000 lire che dovrebbero toccare in media ad ogni lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui si tratta, si vede molto facilmente come con la cifra stanziata non sia possibile soccorrere se non 3.000 lavoratori circa.

Aggiungo che non va dimenticata la circostanza per cui questo fondo è soltanto anticipato dal Tesoro, non è dato cioè a fondo perduto. Consegue da ciò che la preoccupazione finanziaria deve essere minore perché, sia pure a tempo ritardato, il Tesoro potrà venire ad incassare di nuovo gran parte almeno delle somme erogate.

Se dunque noi saremo in grado di dare questa provvidenza solo agli operai della «Caproni» e se, poniamo, altri 15.000 operai – il che rientra purtroppo nella comune e più facile previsione si troveranno nelle medesime condizioni e noi non potremo venire loro in soccorso, mi pare troppo evidente che la legge creerà una situazione di sperequazione insostenibile. Noi non possiamo dunque prendere un provvedimento di questo genere.

BIASUTTI. Desidero solo un chiarimento. Comprendo le perplessità espresse circa la limitazione dei 300 milioni, ma mi pare che essi siano liquidati e non assorbibili. Voglio chiedere, in altre parole, se si è pensato non solo a queste tre o quattro aziende di cui si è parlato, ma anche a tutti gli altri possibili casi analoghi che possano verificarsi.

SABATINI, *Relatore*. Mi pare che qui si continui a insistere sul fatto dei 300 milioni come unica cifra disponibile per questo trattamento. Ciò non è esatto. I trecento milioni vengono ad aggiungersi alle disponibilità della Cassa, ed è a discrezione del Ministro di fare dei prelevamenti da questo fondo e concedere anticipi. Siccome la Cassa di integrazione si sostituisce con credito privilegiato per quelli che sono i diritti dei lavoratori, se un'azienda fallisce e poi fa un concordato al 50 per cento, questo 50 per cento viene comunque recuperato e ritorna nella Cassa a disposizione di altri lavoratori. Non dico che sia una grande cifra, ma affermare che si tratta soltanto di 300 milioni è inesatto.

Oltre a questo, bisogna ricordare che il Ministero del lavoro può intervenire per altre vie per garantire la liquidazione ad altre migliaia di lavoratori.

VENEGONI. Mi permetto di fare una domanda precisa: nel caso che una grossa azienda o alcune aziende assorbano tutte le disponibilità, che trattamento viene garantito agli altri lavoratori?

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Lo stesso trattamento. Lo dice l'articolo 2: «L'autorizzazione ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente è accordata alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro». Questi 300 milioni si aggiungono.

ANGELUCCI MARIO. Il disegno di legge, all'articolo 3, stabilisce che tutti devono aver diritto a questo trattamento. L'equivoco sorge però all'articolo 5, dove si dice che il Ministro del tesoro è autorizzato a prelevare 300 milioni: con tale articolo la legge può essere interpretata nel senso che tutti devono avere questo trattamento, ma solo fino all'esaurimento di quel fondo. Non capisco quindi perché sia stato inserito questo articolo 5, che non entra per niente nella legge. Secondo me, qui sta l'errore.

FASSINA. Bisogna cercare di chiarire questo dubbio. Io ho l'impressione che l'interpretazione dovrebbe essere la seguente: in definitiva qui non si tratta di altro, per quella parte che riguarda la corresponsione dei salari e delle indennità di licenziamento, che di un'anticipazione che la Cassa integrazione guadagni effettua al lavoratore, riservandosi di recuperare dal datore di lavoro le somme corrisposte. Però lo Stato può anche prevedere che non tutte queste somme siano recuperabili; e allora c'è questo stanziamento di 300 milioni, secondo me, a fondo perduto, che rappresentano un tentativo di coprire le eventuali perdite di esercizio, e che devono servire, in secondo luogo, anche a far fronte alle esigenze di cassa.

Infatti, nella relazione al Senato, a proposito della legge scaduta il 30 giugno 1948, è detto:

«Dall'Istituto nazionale della previdenza sociale fu anticipata, per conto della Cassa di integrazione ed allo scopo di provvedere ai pagamenti delle spettanze dovute ai lavoratori interessati, la somma di un miliardo di lire, di cui, al 1° ottobre 1948, risultavano impegnate lire 766.428.826. È da rilevare che quattro delle suddette imprese hanno cessato dall'amministrazione controllata ed hanno in corso trattative per la restituzione rateale delle somme ad esse anticipate per un ammontare di circa 300 milioni. Si può, pertanto, legittimamente prevedere che lo Stato non verrà a subire perdite per tale gestione».

Quindi, i 300 milioni sono dati a titolo cautelativo. Ma, se leggiamo i primi articoli, non troviamo alcun limite alla corresponsione di queste indennità: soltanto, siccome il Tesoro può eventualmente anche perdere questi 300 milioni, è autorizzato a fare questo stanziamento, salva l'autorizzazione ad un altro stanziamento, qualora la situazione fosse così grave da non consentire di far fronte a tutti gli impegni con questi 300 milioni.

Secondo me, non esiste alcun limite a questo trattamento ai lavoratori e, quindi, i colleghi mi pare diano corpo a delle ombre.

EMANUELLI. A me pare, da quello che ho compreso, che più o meno siamo tutti d'accordo nel voler garantire ai lavoratori, che si trovano nelle condizioni previste dal disegno di legge, il trattamento di liquidazione qui stabilito. Si tratta soltanto di fare in modo che la legge sia più chiara, più esplicita in materia. E allora si potrebbe modificare la fine dell'articolo 1 e il primo comma dell'articolo 2, dicendo all'articolo 1, anziché « possono essere effettuati », « debbono essere effettuati ».

FASSINA. Quel « possono » c'è perché lo Stato deve assicurarsi che il datore di lavoro non sia in grado di pagare; altrimenti non si troverebbe più nessuno che paghi.

EMANUELLI: Ma la necessità di questa garanzia è stabilita nella prima parte dell'articolo in modo chiarissimo: lo Stato interviene solamente nel caso in cui una data azienda si trovi in quelle determinate condizioni.

In quanto poi all'articolo 2, l'autorizzazione ad effettuare i pagamenti concessa dal Ministro del lavoro, in sostanza è *ad libitum* del Ministro.

La nostra preoccupazione è appunto quella di prescrivere in qualunque caso, in qualunque evenienza l'intervento dello Stato. L'onorevole La Pira ha dichiarato che questo è illimitato...

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La legge lo dice.

EMANUELLI. Allora diciamolo chiaramente: « Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con quello del tesoro, è autorizzato a provvedere affinché i pagamenti previsti nell'articolo precedente, ecc. ».

Io parto dai presupposti che voi avete posto: se l'onorevole Sottosegretario ha detto che è illimitato, evidentemente nella mente del legislatore è considerato qualsiasi caso limite.

CUCCHI. Indubbiamente qui ci troviamo di fronte ad un equivoco, perché il Sottosegretario ha incominciato col presentarci il disegno di legge con la solita urgenza – e fin qui niente di male – ma ha detto che esiste uno stanziamento di 300 milioni e che tutto il resto è in funzione di questo stanziamento: se si modifica il resto, bisogna modificare anche lo stanziamento, perciò non si può modificare niente.

Nel seguito della discussione, l'onorevole Sabatini ha osservato giustamente che i 300 milioni sono un margine di sicurezza: il Sottosegretario ha acceduto a questa tesi, dicendo che non vi sono dei limiti. Allora, se questa interpretazione è autentica, cade evidentemente il presupposto che non si possa modificare nel senso richiesto dall'onorevole Sacchetti l'articolo 3, che è restrittivo, in quanto riduce da 60 a 30 e da 180 a 150 i giorni per l'indennità di licenziamento.

Ora qui io pongo una domanda precisa: quest'ultima interpretazione, che è affiorata dalla discussione, che è stata avanzata dal Relatore ed ha trovato l'approvazione del rappresentante del Governo, è esatta? Perché, se è esatta, non vedo il motivo per cui sarebbero inaccettabili eventuali emendamenti all'articolo 3.

Se invece è esatta la prima interpretazione del Sottosegretario, allora si cade sui 300 milioni. È questo punto che bisognerà modificare e poi successivamente modificare gli altri se è necessario.

MARZAROTTO. Devo fare diversi rilievi, ed inizio da uno che mi pare sia preponderante in questo momento: precisamente dall'ultimo capoverso dell'articolo 5. Ho un po' di pratica di quelle che sono le norme finanziarie del bilancio. Dunque, io leggo: « Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le somme occorrenti ». E qui mi fermo. Prego i colleghi di considerare che qui non si mette alcun limite. Posto ciò, vengo alla seconda parte: « utilizzando all'uopo, fino all'importo di 300 milioni, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1948-1949 ».

Ora io affermo esplicitamente che i 300 milioni sono limitati soltanto all'esercizio 1948-1949. Lo Stato ha il dovere di autorizzare lo stanziamento di tutte le somme occor-

renti (tutte!) nel 1948-1949, ed intanto autorizza a prelevare i 300 milioni; se ne occorrono altri, è autorizzato – secondo questa mia interpretazione – ad iscrivere con propri decreti, tutte le altre somme che occorrono.

E passo all'articolo 1. Per me la parola che lascia un po' perplessi, effettivamente è la parola «possono» che è stata usata. Tolto questo, la legge è chiarissima, perchè l'articolo 1 determina il diritto di tutti gli operai e l'articolo 3 anche degli impiegati di godere di questa indennità. L'articolo 2 autorizza la Cassa per l'integrazione a pagare. Questa autorizzazione lo Stato la rimborsa, salvo rivalsa. Quindi, per me la legge è chiara.

Un rilievo, onorevole Sottosegretario, devo fare per la parola «possono». Essa è spiegata all'articolo 2 come una cautela per non accordare a tutte le aziende questa concessione. Io ritengo che sia cautelativa in questo senso: ci possono essere delle aziende che non meritano questa concessione che lo Stato o la Cassa di integrazione pagano come indennità di licenziamento; e per questi casi è stabilito che l'autorizzazione viene accordata alla Cassa con disposizione del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello del tesoro. Se noi spieghiamo il «possono» con questa riserva, che cioè la facoltà di pagamento è concessa alla Cassa dal Ministro per il lavoro d'accordo con quello del tesoro, forse questa parola non va riferita tanto al diritto degli operai, quanto alla facoltà di accordare le retribuzioni e indennità di licenziamento a quella determinata impresa. Noi dobbiamo accettare, in sostanza, questo punto di vista: gli operai hanno il diritto e le imprese possono essere sostituite; la possibilità è accordata dal Ministro del lavoro d'accordo con quello del tesoro; lo Stato, poi, per l'articolo 5, garantisce il recupero delle erogazioni previste dall'articolo 1, ed autorizza ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tutte le somme occorrenti. Ed intanto si serve nel 1948-1949 dei 300 milioni.

FORESI. Vorrei far rilevare che, in definitiva, l'articolo 5 nel suo ultimo comma non soltanto va interpetrato come l'onorevole Marzarotto ha chiaramente espresso, ma anche va considerato con un certo senso di ottimismo. Questi 300 milioni sono stanziati per il bilancio 1948-49, il quale fra tre mesi circa si chiuderà; credo quindi che, tra quello che può garantire la Cassa di integrazione ed i 300 milioni, in questo scorcio di bilancio noi possiamo essere anche relativamente tranquilli e sicuri. Niente vieta che, in sede di approvazione del bilancio 1949-50, si dia a questa nuova voce una più larga e sicura ampiezza. Perciò io dico, con tutta sincerità, che se la proposta degli amici dall'altra parte fosse venuta al 1° luglio o al 1° ottobre del corrente esercizio, io, forse, sarei stato perplesso nel non accettarla; ma siccome viene oggi – a distanza di 3 mesi dalla chiusura del bilancio del 1948-49 – io credo che, considerando anche gli studi che avranno fatto gli organi competenti (i quali non a caso hanno stanziato i 300 milioni) si possa essere sicuri che questa somma sia sufficiente.

Tuttavia, allo scopo di dare una interpretazione autentica alla parola «possono», sarebbe necessaria una dichiarazione esplicita e chiara da parte del Governo, nel senso che questa parola sia riferita non tanto al diritto, ormai acquisito ed iscritto in questa legge, dei lavoratori di essere garantiti delle loro spettanze, quanto alle ditte le quali, pur potendo provvedere con mezzi propri, tentassero furtivamente di sfruttare il Governo.

In questo senso, io darò il mio voto alla legge.

MASTINO DEL RIO. Il dubbio prospettato dal collega Marzarotto si chiarisce nello stesso disposto dell'articolo 1, perché l'articolo 1 non garantisce che lo Stato si sostituisca a tutte le ditte: se la ditta è in condizioni di effettuare integralmente il pagamento, lo Stato non interviene. Infatti, se la legge dicesse «devono essere effettuati», tutte le aziende potrebbero avanzare questo diritto.

SABATINI, *Relatore*. Faccio innanzi tutto notare la necessità di un intervento discrezionale da parte del Ministro, il quale, in determinate situazioni, deve avere la possibilità di vagliare se sia opportuno intervenire per sanarle. Se noi dovessimo stabilire che questo intervento deve essere esteso per tutti, cioè che le ditte fossero sgravate dall'impegno delle indennità di licenziamento e che lo Stato si sostituisse loro, questo sarebbe quanto mai pericoloso.

Assunte informazioni presso funzionari del Ministero del lavoro, mi è stato confermato che questi 300 milioni servono a coprire gli impegni fino al 30 giugno. Quindi, se il Ministero del lavoro constaterà che è necessario variare questa somma, apporterà nel bilancio un aumento e preparerà

una variazione tale, che consentirà di far fronte a questi impegni.

Prego di tener presente infine che la cifra di 300 milioni è stata calcolata in relazione al trattamento speciale previsto per gli ultimi 30 giorni di servizio.

LA PIRA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Approvo quanto ha detto l'onorevole relatore, poiché gli operai e gli impiegati sono garantiti e al tempo stesso s'impedisce la inflazione dei fallimenti con la parola «possono». Per quanto riguarda i 300 milioni, essi si riferiscono a questi ultimi tre mesi dell'esercizio finanziario. Se sarà necessario un altro volume di milioni, bisognerà fare una nuova variazione. Quindi la legge, così come è, può essere accettata.

PRESIDENTE. Invito ora l'onorevole Troisi ad esprimere il parere della Commissione finanze e tesoro.

TROISI. Il provvedimento sottoposto all'esame ha riflessi finanziari, in quanto le indennità, che si corrispondono ai dipendenti di imprese industriali dissestate, in parte gravano sulla gestione della Cassa per l'integrazione e in parte sullo Stato. Dal punto di vista formale il provvedimento osserva in pieno la norma dell'art. 81 della Costituzione, nel senso che la copertura di questa maggiore spesa, prevista nell'importo di 300 milioni da erogarsi fino al 31 dicembre 1949, è effettuata con riferimento specifico al IV provvedimento di variazioni al bilancio, che contempla in modo specifico tale voce.

DE MARTINO FRANCESCO. Parlo a nome della minoranza della Commissione finanze e tesoro. Ho sentito che alcuni colleghi propongono di modificare questa previsione, giudicando la cifra insufficiente. Se la Commissione sarà d'accordo sull'insufficienza di questa previsione, la Sottocommissione finanze e tesoro esaminerà questa nuova situazione per esprimere il suo parere e per poter superare le eventuali difficoltà che possono sorgere.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

TROISI. La realtà è che, entro i limiti dei 300 milioni, la spesa è perfettamente costituzionale. Quindi, il disegno di legge è ineccepibile. Se vi sono altre proposte, bisogna trovare nuove fonti di entrata. Però, bisogna anche tener presente che questa nota di variazione si riferisce all'esercizio finanziario in corso. Se dovesse manifestarsi la insufficienza di mezzi, alla quale alludeva l'onorevole De Martino, poichè la corresponsione degli indennizzi si farà entro il 31 dicembre, vi sarà sempre la possibilità di un ulteriore intervento legislativo per legittimare la maggiore spesa.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame dei singoli articoli.

ART. 1.

Il pagamento delle retribuzioni relative all'ultimo mese di servizio, non corrisposte ai prestatori di lavoro appartenenti alle categorie degli impiegati e degli operai, ai sensi dell'articolo 2095 del Codice civile, e dipendenti da imprese industriali che, a causa di gravi difficoltà derivate in modo preponderante dalla necessità di procedere ad utile riconversione o riorganizzazione economicamente conveniente, siano dichiarate fallite o poste in liquidazione o sottoposte ad amministrazione controllata o a procedura di concordato preventivo successivamente al 15 gennaio 1949, nonché il pagamento delle indennità di licenziamento spettanti ai lavoratori predetti, possono essere effettuati, in sostituzione dell'imprenditore inadempiente, dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 2.

L'autorizzazione ad effettuare i pagamenti previsti nell'articolo precedente è accordata alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro.

La facoltà di accordare le autorizzazioni previste dal comma precedente può essere esercitata sino al 31 dicembre 1949. Restano in ogni caso salvi gli effetti delle autorizzazioni accordate entro il termine predetto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

ART. 3.

Quando sia intervenuta l'autorizzazione prevista nell'articolo precedente, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponderà altresì agli impiegati e agli operai dipendenti dalle imprese suindicate, in caso di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta entro tre mesi dalla dichia-

razione di fallimento, dall'inizio della liquidazione o dell'amministrazione controllata o della procedura di concordato preventivo:

a) per i primi 30 giorni successivi alla data del licenziamento, una indennità pari ai due terzi della retribuzione globale corrispondente a 40 ore settimanali per gli operai e ai due terzi della retribuzione globale mensile per gli impiegati, oltre gli assegni familiari nella misura normale a carico della Cassa di integrazione;

b) per i successivi 150 giorni, l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione previsto dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, e successive modificazioni, per gli aventi diritto alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, ovvero il sussidio straordinario di disoccupazione previsto dal decreto-legislativo 20 maggio 1946, n. 373, per coloro che posseggono soltanto il requisito minimo di contribuzione previsto dall'articolo 2 del citato decreto n. 373.

Il trattamento di cui al presente articolo sostituisce ad ogni effetto quello previsto dalle disposizioni vigenti per la disoccupazione involontaria, e si applicherà agli impiegati dal giorno dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sull'abolizione del massimale nell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione per gli impiegati.

Gli onorevoli Venegoni e Sacchetti, hanno presentato i seguenti emendamenti:

« *al paragrafo* a) *alle parole:* 30 giorni, *sostituire le altre:* 60 giorni. *Al paragrafo* b) *alle parole:* 150 giorni, *sostituire le altre:* 180 giorni.

L'onorevole Sacchetti ha facoltà di svolgerli.

SACCHETTI. Il nostro emendamento non fa altro che riprodurre il trattamento economico previsto dal precedente decreto-legge, il quale si riferiva ai lavoratori soggetti al blocco dei licenziamenti indistintamente, qualunque fosse stato il motivo che aveva determinato il licenziamento.

Lo spirito di questo provvedimento era pertanto quello di tutelare genericamente i casi di licenziamento, in considerazione delle particolari condizioni in cui versa il nostro Paese. Questo disegno di legge si limita invece a prevedere il beneficio solo nei confronti di quei lavoratori che veogono licenziati per motivo di fallimento dell'azienda o di gestione concordata della medesima.

Ora, io domando ai colleghi: sono forse cessate le ragioni di indole generale che avevano consigliato quel provvedimento, così da giustificare oggi tale nuovo provvedimento restrittivo ? Evidentemente no. Questo dunque il motivo del nostro emendamento.

Aggiungerò che la legge stessa prevede, in caso di nuova occupazione del lavoratore licenziato o di emigrazione del medesimo durante il periodo del trattamento previsto, che il provvedimento cade: non vi è quindi alcun pericolo che si determinino abusi. Si tratta dunque di dare all'operaio una assicurazione almeno per due mesi, più i 150 giorni successivi (che noi proponiamo di portare a 180) di indennità e di assegno integrativo di disoccupazione, così da consentire al lavoratore licenziato, durante tale lasso di tempo, di poter far fronte, per lui e per la sua famiglia, alle minime esigenze di vita.

SABATINI, *Relatore*. Confesso di non conoscere esattamente le disposizioni del precedente decreto legge cui si è riferito or ora il collega, onorevole Sacchetti; ma osservo che in questo provvedimento c'è indubbiamente qualche cosa di positivo; d'altronde quel decreto passato aveva una scadenza fissa.

Chiedo pertanto alla Commissione di votare a favore del testo presentato dal Governo e già approvato dal Senato.

REPOSSI. Mi pare che si faccia confusione fra quel decreto e questo provvedimento considerando questo come restrittivo di quello.

I due provvedimenti sono ben diversi. Si trattava infatti, per il primo, di aziende in istato di piena attività e si concedevano agli operai licenziati per due mesi i due terzi della paga, e poi, se essi non avessero ancora trovato lavoro, il sussidio di disoccupazione.

Qui ci troviamo invece di fronte ad un provvedimento di pieno favore, giacchè si garantiscono le indennità di licenziamento, più, in via di una certa larghezza, per 30 giorni i due terzi della paga e per i successivi 150 giorni l'indennità e l'assegno integrativo di disoccupazione.

Non è esatto inoltre che coloro i quali emigrano decadano immediatamente dai benefici, giacchè è previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 che tali benefici passino in tal caso alle loro famiglie, nonostante che essi abbiano trovato una nuova occupazione.

È perciò in piena tranquillità di coscienza che io voterò a favore del testo proposto dal Governo.

VENEGONI. Faccio rilevare che quando si tratta di aziende che continuano la loro attività, si arriva a concordare delle indennità di licenziamento straordinarie che giungono talvolta sino a mille ore di paga. E questo non per mettere i lavoratori in una particolare condizione di favore, ma perchè si tiene presente che l'attuale situazione economica è tale da non consentire al lavoratore licenziato di trovare rapidamente un'altra occupazione.

È evidente che noi non possiamo far qui un trattamento più restrittivo di quello che si fa ai normali lavoratori in sede sindacale. È già, in certo senso, esiguo il periodo di 60 giorni che noi proponiamo ed è purtroppo facile pensare che in 60 giorni molti di tali disoccupati non ritroveranno lavoro e verranno quindi a trovarsi in una penosa situazione.

Ritengo quindi giustificati gli emendamenti.

MORELLI. Anche noi avremmo desiderato che il periodo fosse stato superiore, ma abbiamo ravvisato al riguardo due difficoltà: si oppone in primo luogo l'urgenza che questa legge venga approvata, anche perchè vi sono situazioni che debbono essere definite.

Vi è in secondo luogo un'esigenza fondamentale; che cioè, se noi operassimo la modificazione proposta, ci troveremmo di fronte ad un accresciuto onere, e di conseguenza la Sottocommissione finanze e tesoro dovrebbe nuovamente riprendere in esame il disegno di legge.

Dichiaro pertanto che voterò a favore del testo governativo, pur ritenendo necessario riproporre in altra sede un nuovo progetto, per ottenere che la situazione dei lavoratori che vengono estromessi dalle fabbriche, sia tutelata maggiormente dalla legge, date le gravissime condizioni in cui i lavoratori stessi vengono a trovarsi quando escono dalle aziende.

TROISI. Quale rappresentante della Commissione finanze e tesoro, dichiaro che voterò contro gli emendamenti proposti dagli onorevoli Sacchetti e Venegoni, in considerazione del fatto che noi siamo di fronte ad una liquidazione di organismi economici che hanno già costituito un peso notevole sul bilancio dello Stato.

CUCCHI. Io sono favorevole agli emendamenti perchè esiste anche un lato umano, oltre ad uno economico: tutti i lavoratori che a un certo momento vengono licenziati hanno diritto a ricevere un trattamento che deve essere uguale. Non vedo la ragione per la quale coloro che hanno avuto la sventura di prestare la loro opera a favore di organismi che sono poi andati in dissesto, debbano essere colpiti con un trattamento di minor favore.

Noi abbiamo fatto una discussione di circa due ore, perchè ci siamo trovati a muoverci in un equivoco. Sarebbe stato bene infatti che l'onorevole Relatore fosse stato più esplicito a questo riguardo. Molto chiaramente aveva detto, per la verità, l'onorevole Sottosegretario che noi non potevamo apportare modificazioni di sorta, perchè la cifra dei 300 milioni era rigida.

Successivamente l'onorevole Sabatini ci ha detto: no, i 300 milioni sono una cifra di sicurezza. E invece non è così, ma è come l'onorevole La Pira ci aveva detto in principio. Se pertanto noi non avessimo in tal modo divagato, avremmo potuto fare una discussione più breve e più centrata.

LIZZADRI. Dichiaro che voterò a favore degli emendamenti proposti perchè mi pare che le obiezioni della maggioranza non abbiano fondamento.

Si è detto che la precedente legge si riferiva a un caso diverso. Contro tale argomentazione, desidero subito far notare che quei lavoratori avevano anzi una garanzia maggiore, perchè era previsto, in caso di ripotenziamento della fabbrica, un riassorbimento.

In secondo luogo, si è opposto, il motivo dell'urgenza; supponiamo tuttavia che noi dicessimo ai lavoratori che attendono questo provvedimento: cosa preferite, che il provvedimento venga emesso immediatamente e che voi siate assistiti per 30 giorni soltanto dopo il vostro licenziamento, o che il provvedimento venga emesso fra 15 o 20 giorni e voi siate assistiti invece per un periodo di tempo doppio, ossia di 60 giorni, dopo il vostro licenziamento? Lascio immaginare a voi quale sarebbe la risposta unanime degli interessati.

Terza obiezione: il ritorno in discussione del provvedimento presso la Commissione finanze e tesoro. Ma questa, onorevoli colleghi, è una questione di lana caprina, giacchè tale Commissione dovrebbe ugualmente riunirsi per trovare un complemento di spesa, quand'anche voi non approvaste questo nostro emendamento, giacchè già in precedenza noi abbiamo detto che, se questa cifra non dovesse risultare sufficiente, dovremo successivamente ancora riunirci per trovare altri fondi.

DE MARTINO FRANCESCO. L'onorevole Troisi ha poc'anzi affermato che si

tratta di aziende che pesano sulla collettività nazionale.

È questo un argomento che, francamente, fino ad un certo punto può impressionarci. Se si riconosce il principio che la collettività ha il dovere di occuparsi anche della sorte dei lavoratori, i quali non hanno evidentemente alcuna responsabilità del fatto che le aziende falliscono, non vedo la ragione per cui si debbano porre tali limitazioni.

Voterò perciò a favore degli emendamenti.

BIASUTTI. Dichiaro che voterò a favore dell'articolo nel testo presentato dal Governo ed approvato dal Senato, perchè si tratta in questo caso di aziende che sono in istato fallimentare o quasi, e pertanto la probabilità delle liquidazioni è in rapporto al risultato contabile dell'azienda. Si tratta di un credito privilegiato; ai lavoratori vengono comunque assicurati i due terzi dell'assegno integrale e, nel caso che emigrino, gli assegni vengono ugualmente corrisposti, giacchè è stabilito che di essi possa ancora beneficiare la famiglia. Mi pare quindi che la condizione non sia peggiore, ma sia anzi sensibilmente più favorevole rispetto alle altre aziende.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il primo emendamento Sacchetti-Venegoni, che propone di sostituire, nella lettera *a*), «giorni 30» con «giorni 60».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento Sacchetti-Venegoni, tendente a sostituire, nella lettera *b*), la dizione «giorni 150» con l'altra «giorni 180».

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 4:

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria è surrogata in tutti i diritti, compresi quelli di prelazione, ai prestatori di lavoro verso l'imprenditore.

Il fondo indennità impiegati è tenuto a versare alla Cassa suddetta le somme dovute ai sensi del secondo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5.

Analogo obbligo compete agli enti assuntori di contratti di assicurazione e di capitalizzazione previsti dal regio decreto-legge predetto.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5:

Lo Stato garantisce il recupero delle erogazioni previste dal precedente articolo 1.

Per l'azione di recupero, la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria stabilirà tutte le opportune garanzie.

Lo Stato rimborserà alla Cassa di integrazione le somme corrisposte per il trattamento speciale previsto dall'articolo 3, ad eccezione della parte relativa alle indennità e sussidi di disoccupazione che è posta a carico delle relative gestioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le somme occorrenti, utilizzando all'uopo, fino all'importo di 300 milioni, le maggiori entrate risultanti dal IV provvedimento di variazione al bilancio dell'esercizio finanziario 1948-49.

A quest'articolo gli onorevoli Venegoni e Sacchetti hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere le parole «fino all'importo di 300 milioni». L'onorevole Venegoni rinuncia a svolgerlo.

Pongo in votazione questo emendamento.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 6:

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria terrà una contabilità separata per le operazioni inerenti all'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

I prestatori di lavoro ammessi al beneficio di cui all'articolo 3 della presente legge cessano dal godimento del beneficio stesso:

a) quando abbiano trovato una nuova occupazione in territorio nazionale;

b) quando abbiano rifiutato una occupazione adeguata in territorio nazionale;

c) quando non abbiano adempiuto senza giustificato motivo agli obblighi per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

d) quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati ove siano istituiti.

Qualora i prestatori di lavoro di cui sopra emigrino entro 30 giorni dal licenziamento per occuparsi all'estero, tutti i benefici di cui

all'articolo 3 passano in godimento alle loro famiglie, nonostante che essi abbiano trovato una nuova occupazione. Questo trattamento è cumulabile con il sussidio straordinario di cui ai decreti legislativi 23 agosto 1946, n. 201, e 17 dicembre 1947, n. 1585.

Gli onorevoli Venegoni e Sacchetti hanno proposto un emendamento tendente a sopprimere il paragrafo *d*).

L'onorevole Venegoni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

VENEGONI. La nostra proposta tende ad evitare condizioni ingiustificate per il godimento delle prestazioni previste dalla presente legge: secondo questo paragrafo *d*) potrebbe darsi il caso che lavoratori di una certa età, che hanno già una specializzazione, una qualifica professionale, siano costretti a frequentare un inutile corso di riqualificazione, solo per il fatto che questo è stato istituito. Quindi questa limitazione posta dalla legge secondo noi è ingiustificata: la maggior parte dei lavoratori che escono da queste aziende hanno già una qualifica e una capacità professionale ben definita.

In questo senso riteniamo giusto abolire la limitazione.

SABATINI, *Relatore*. Faccio osservare che la legge dice: « quando abbiano rifiutato di frequentare i corsi per la riqualificazione dei disoccupati, ove siano istituiti », quindi bisogna innanzitutto che siano istituiti; non solo, ma occorre che questi lavoratori siano nell'elenco di coloro che devono essere mandati a questi corsi.

Non credo giustificata pertanto la preoccupazione dell'onorevole Venegoni e non accetto l'emendamento.

MORELLI. Sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Relatore. Si sa benissimo infatti che quando ci sono degli operai specializzati o che abbiano superato una determinata età, vengono esonerati dalla iscrizione ai corsi di riqualificazione.

La nostra preoccupazione è un'altra, e credo che dovrebbe essere anche quella dell'onorevole Venegoni: noi non vogliamo che gli operai stiano a casa a non far niente, vogliamo che vadano a scuola per utilizzare quel tempo, per ridiventare maggiormente utili: il problema della disoccupazione non è degli specializzati, ma dei generici.

Voterò perciò contro l'emendamento.

SACCHETTI. Vorrei far osservare che qui non siamo di fronte al problema generico della disoccupazione, ma a quello di operai specializzati, che, se licenziati, sono obbligati a frequentare i corsi di riqualificazione. Ora, perché dobbiamo obbligarli, quando hanno già una qualifica? Insisto perciò nel mio emendamento..

ANGELUCCI MARIO. L'interpretazione che date voi alla legge è quella espressa dall'onorevole Relatore; ma l'interpretazione di chi ha interesse di sospendere la corresponsione dei sussidi, sarà diversa, e questi corsi di riqualificazione serviranno come pretesto per iscrivere gli operai già qualificati o per togliere loro l'indennità. Un conto è lo spirito con il quale si dice esser fatta la legge un altro è quello di chi la deve interpretare.

Non credo sia giusto mettere in difficoltà questi operai, e pertanto voterò per l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta soppressiva del paragrafo *d*).

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sul disegno di legge testé esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 19
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

La seduta termina alle 13.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI